



INCASSI COMMERCIALI

Foglio Informativo n. 13

data aggiornamento : 01 APRILE 2012

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' UN INCASSO COMMERCIALE

Per poter anticipare le presentazioni è necessario che vi sia una preventiva delibera di affidamento di pari importo. Gli affidamenti si suddividono in:

- castelletto nell'ambito del quale è possibile effettuare più presentazioni sempre che il totale utilizzato (calcolato come somma degli importi di effetti in essere su rapporti appartenenti alla medesima tipologia) non superi il totale accordato. I castelletti possono essere sia di sconto che di salvo buon fine, in alternativa è possibile concedere un castelletto promiscuo di portafoglio comprendente entrambe queste forme;
- affidamento singolo: sono fidi concessi "una tantum" per la sola presentazione in oggetto;
- affidamento di conto unico: è un fido concesso per lo smobilizzo di presentazioni a maturazione di valuta;
- affidamento promiscuo: è un fido concesso per lo smobilizzo sia di portafoglio che per altre anticipazioni come anticipo fatture o anticipo estero.

Servizio incassi

Il servizio consente al correntista di:

- incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (SBF) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare i propri crediti verso terzi mediante l'emissione di moduli contrassegnati con le diciture 'M.AV.' (pagamento mediante avviso);
- incassare, tramite il servizio R.I.D. (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all'addebito in conto corrente e la disposizione presentata per l'incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza. Questo servizio può assumere connotazioni particolari: "R.I.D. veloce" (termini temporali di esecuzione brevi); "R.I.D. utenze" (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc); "R.I.D. commerciale" (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
- incassare, tramite il servizio Ri.Ba. (ricevuta bancaria) o conferma d'ordine, i propri crediti mediante l'invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l'incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza.

Tipologie di operazioni:

- **incasso senza anticipo che può assumere la forma di:**
 1. salvo buon fine a maturazione valuta: l'accredito degli effetti avviene a scadenza più giorni banca senza attendere la comunicazione di pagato. Eventuali insoluti verranno addebitati sul conto corrente di appoggio. Si possono anticipare i lotti tramite specifica funzione;
 2. dopo incasso: l'accredito avviene solo al momento del ritorno dell'esito pagato (esiste, quindi, certezza dell'avvenuto pagamento), anche se è possibile liquidare SBF gli effetti scaduti. Per M.AV. e R.I.D. può esistere il collegamento al conto anticipi.

– **anticipazione delle somme da incassare in base alle seguenti modalità:**

1. salvo buon fine disponibilità immediata: gli effetti vengono accreditati immediatamente con valuta scadenza effetti più giorni banca. Gli interessi vengono calcolati per differenza tra le valute di utilizzo e di accredito. Utilizzando il conto di transito è possibile anticipare l'intero importo della distinta;
2. sconto: è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari;
3. conto unico: l'anticipo delle somme avviene tramite la concessione della facoltà di utilizzo in conto per un importo pari alla somma degli effetti presentati fino al raggiungimento del fido accordato.

Tipologie di effetti attualmente esistenti

Cartacei:

- Pagherò;
- Tratte;

Elettronici:

- Ri.Ba.;
- Conferme d'ordine;
- M.AV.;
- R.I.D. commerciale;
- R.I.D. utenze;
- R.I.D. veloce;

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'ISC

Capitale	Euro 5.000,00
Tasso	9%
Interessi trimestrali	Euro 108,89
Spese fido (euro 70,00 su base annua)	Euro 17,26
CAF (commissione affidamento) trimestrale 0,5%	Euro 25,00
ISC	11,14%

Nel precedente esempio l'ISC è stato calcolato prendendo in considerazione un affidamento di euro 5.000,00 utilizzato per l'intero dal momento della conclusione del contratto e per la durata di **3 mesi**

PRINCIPALI CONDIZIONI

Tasso: applicabile fino ad € 5.000,00 da € 5.000,00 fino a € 100.000,00 oltre € 100.000,00	(dal 01/01 al 31/03/2012) (dal 01/01 al 31/03/2012) (dal 01/01 al 31/03/2012)	MAX 6,88% MAX 6,59% MAX 4,49%
Critero di capitalizzazione:		trimestrale
calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile (365/365, se bisestile 366/366) onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 ad 1 giorno valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito: $8,00 \times 1.000 \times 1:36.500 = 0,219$		
commissione di incasso per ogni effetto "trattabile" pagabile su piazza o fuori piazza		€ 3,62
Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica		€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni		€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto		€ 1,00
Commissione per effetti brucianti ns. sportelli		€ 3,10
Commissione per ogni effetto insoluto e/o richiamato		€ 4,13
Commissione su ogni presentazione effetti		€ 3,62
diritto per richiesta d'esito effetti		€ 3,62
Commissione su ogni effetto con protesto accreditato SBF, scontato o assunto al D.I. (effetto presentato con meno di 20 gg. alla scadenza F.P. e 12 gg. alla scadenza S.P.)		€ 4,13
commissione per il ritorno di effetti sull'Italia protestati		
con spese (min.€ 5,16 / max. € 20,66)		1,75%
senza spese		€ 8,52
richiamati		€ 13,43
Recupero spese telefoniche	Max	€ 5,00
Le commissioni reclamate da corrispondenti vengono addebitate alla clientela		
effetti ritirati su piazza o fuori piazza		€ 13,43
ELETTRONICO		
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) Conferme d'ordine		
Commissione di presentazione effetti		
- SBF e Sconto		€ 2,58
- Dopo Incasso		
Insoluto/richiamo		€ 4,13
Richiesta d'esito		€ 3,62
Richiesta d'esito oltre il termine di 60 giorni post/scadenza		€ 15,00
Maggiorazione su singolo effetto per presentazioni non trattabili		€ 0,52
R.I.D. commerciale (Rapporti Interbancari Diretti)		
Commissione di incasso		
- SBF, Sconto, Dopo Incasso		
- pagabile presso sportelli BPV		€ 1,50
- pagabile presso altri Istituti Bancari		
Insoluto/richiamo		€ 1,50
Per qualsiasi intervento (richiamo escluso)		€ 1,55
Maggiorazione su singolo effetto per presentazioni non trattabili		€ 0,52
R.I.D. utenze		
Commissione di incasso		
- pagabile presso sportelli BPV		€ 1,50
- pagabile presso altri Istituti Bancari		
Insoluto/richiamo		€ 1,50
Per qualsiasi intervento (richiamo escluso)		€ 1,55
Maggiorazione su singolo effetto per presentazioni non trattabili		€ 0,52
M.AV. (Mediante Avviso) Il servizio è regolato senza alcuna commissione e/o costo aggiuntivo		

VALUTE ORDINARIE	
I giorni si intendono, se non diversamente specificato, lavorativi	
ACCREDITI CARTACEO	
Salvo Buon Fine - SBF	
- Presso sportelli BPV	20 gg.
- Presso altri Istituti Bancari	25 gg.
Sconto (inizio computo giorni data operazione)	
- "a vista" presso sportelli BPV	gg. banca 25
- "a vista" presso altri Istituti Bancari	gg. banca 25
- scadenti presso sportelli BPV	gg. banca 6
- scadenti presso altri Istituti Bancari	gg. banca 6
- Ricavo sconto effetti commerciali	1 gg.dopo data present.
- Ricavo sconto effetti diretti	1 gg.dopo data present.
Dopo Incasso con richiesta esito	
- Brucianti presso sportelli BPV	12 gg.
- Brucianti presso altri Istituti Bancari	20gg.
- Scadenti presso sportelli BPV	(da scadenza) gg. 30
- Scadenti presso altri Istituti Bancari	(da scadenza) gg. 60
SBF per mancata ricezione esito e/o segnalazione sportello	
- "a vista" presso sportelli BPV	(data carico) gg. 30
- "a vista" presso altri Istituti Bancari	(data carico) gg. 60
- scadenti presso sportelli BPV	(da scadenza) gg. 30
- scadenti presso altri Istituti Bancari	(da scadenza) gg. 60
ADDEBITI CARTACEO	
Competenze "Sconto"	
Commissioni e spese "Sconto"	1 giorno dopo data presentazione
Commissioni e spese "S.B.F." e "Dopo incasso"	Data presentazione distinta
Sconto e Salvo Buon Fine (protesti, insoluti, richiami)	
- a scadenza determinata	giorno scadenza
- a "vista" presso sportelli BPV	6 gg.
- a "vista" presso altri Istituti Bancari	25 gg. fissi
Dopo Incasso (protesti, insoluti, richiami)	
- a scadenza determinata	giorno scadenza
- a "vista" presso sportelli BPV	7 gg. fissi
- a "vista" presso altri Istituti Bancari	20 gg. fissi
ACCREDITI ELETTRONICO	
Ri.Ba./Conferme d'ordine	
S.B.F.	
- pagabile c/o sportelli BPV	10 gg.
- pagabile c/o altri Istituti Bancari gg. 20 dalla scadenza, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva)	20 gg. dalla scadenza, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva)
SCONTO	
- pagabile c/o sportelli BPV	9 gg.
- pagabile c/o altri Istituti Bancari gg. 20 dalla scadenza, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva)	9 gg. dalla scadenza, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva)
SBF per mancata ricezione esito e/o segnalazione sportello	
- presso sportelli BPV	(da scadenza) 10 gg.
- presso altri Istituti Bancari	(da scadenza) 20 gg.
TERMINI DI STORNABILITÀ	
decorsi i quali gli accrediti sui titoli posti all'incasso sono da ritenersi definitivi. Tali termini, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (ferializzata se festiva), sono:	
Ri.Ba. / RID domiciliate c/o sportelli BPV	9 gg. lav.
Ri.Ba. / RID domiciliate c/o altri Istituti Bancari	12 gg. lav.
RID utenze domiciliate c/o altri Istituti Bancari	15 gg. lav.

La Banca si riserva di prorogare i termini indicati solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatesi presso la ns. banca e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Si precisa peraltro che la banca domiciliataria, scaduti i predetti termini, mantiene il diritto - ove ne ricorrano i presupposti - di agire direttamente nei confronti del presentatore per il recupero dell'importo dei titoli e/o crediti indebitamente pagati.

Principali clausole contrattuali

Operazioni di incasso e di accettazione sull'estero.

Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. A tali operazioni di incasso si applicano, inoltre, le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, sempre di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera accettano il pagamento dal trattato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento tali banche non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti ed assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Limiti del servizio.

La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo criteri di diligenza professionale. Sono, in ogni caso, a carico del Cliente le eventuali

conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- a) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti da tali irregolarità, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo, ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- b) indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile lettura, relative, ad esempio, all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento, ai nomi, riportate tanto sugli effetti, documenti ed assegni quanto sulle distinte di accompagnamento;
- c) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- d) scioperi anche del proprio personale, disservizi o rallentamento nelle comunicazioni o nei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - ed in specie moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi in lire o in valuta estera o da atti di autorità nazionali od estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri o pignoramenti) o da fatti di terzi:
in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

La Banca non risponde altresì:

- a) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti e di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà nel curare le incombenze di cui sopra;
- b) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i tempi tecnici ad essa necessari per adempiere alle proprie incombenze.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo da predisporre dal cedente.

Effetti recanti clausola "incasso tramite" o altra equivalente.

La clausola "incasso tramite" od ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che, comunque, non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Atti delegati a corrispondente bancario.

La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata ai sensi dell'art. 1856 c.c. e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde dell'operato del sostituto.

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli.

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado. E' inteso che i firmatari interessati rinunciano già da ora al ricevimento di detti avvisi, nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Effetti, documenti e assegni a favore dell'estero.

Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, in lire o in valuta estera, la Banca o il corrispondente da essa incaricato accetterà il pagamento dal trattato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.

La lettera di rimessa deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, in assenza delle quali la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Le operazioni relative o conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca - direttamente o a mezzo corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e a rischio del cedente.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- c) La Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Facoltà della banca di rinunciare al mandato senza preavviso.

Resta facoltà della Banca rinunciare al mandato conferitole, anche senza preavviso, qualora non vi sia ancora stato un principio di esecuzione dell'incarico.

Recesso dal servizio

La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora il Cliente non utilizzi il servizio per un periodo ininterrotto di 24 (ventiquattro) mesi.

Recesso lato Creditore

Il cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante comunicazione scritta

Recesso lato Debitore

Il cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante comunicazione scritta

RI.BA. – Conferme d'ordine.

I supporti magnetici sono consegnati alla Banca dal cliente con lettera accompagnatoria indicante il numero complessivo e l'importo globale delle disposizioni in essi contenute.

Con la ricevuta dei supporti predetti, la Banca assume l'incarico conferitole e lo esegue per conto, a rischio e sotto la responsabilità del cliente, non essendo la Banca in grado di rilevare eventuali errori o discordanze che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nella lettera accompagnatoria.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati.

Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Cliente, saranno allo stesso rese note mediante apposita

comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dall' art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del citato Decreto Legislativo, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente Praticate.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate solamente in presenza di giustificato motivo.

Legge applicabile e Foro competente.

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Assegni / effetti SBF	Assegni / effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che sono trascorsi i giorni per poter ritenere il titolo pagato.
Assegni / Effetti al dopo incasso	Assegni / effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso..
R.I.D. commerciale - utenze	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
RiBa	<i>Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore</i>
MAV	<i>Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviato dalla banca del creditore</i>
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Nota di pegno	È un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.
Banca domiciliataria	Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.
Banca presentatrice	Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.
Scadenza ferializzata	Nel calcolo della valuta media o dei giorni per le competenze sconto, se la scadenza cade in un giorno festivo, la data viene portata al primo giorno lavorativo successivo e da questo si calcolano i giorni lavorativi per la valuta/competenze (es. scadenza 25/12 diventa 27/12 ed a quest'ultimo si aggiungono i giorni lavorativi propri delle condizioni)
Sconto	Contratto disciplinato negli art. 1858, 1859 e 1860 c.c., mediante il quale la Banca anticipa al Cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse (che è anticipato) calcolato fino alla scadenza.
Tasso di sconto	Tasso che il cliente paga alla Banca sulle operazioni di sconto.
Insoluto	Documento (effetto, Ri.Ba., R.I.D.) per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato.
Pagato	Documento (effetto, Ri.Ba., R.I.D.) per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di pagamento effettuato.